



Scheda informativa

Attuazione dell'articolo 121a Cost.: clausola di salvaguardia nella legge sugli stranieri

Clausola di salvaguardia consensuale CH-UE

I colloqui con l'Unione europea (UE) su una clausola di salvaguardia consensuale continuano.

Clausola di salvaguardia unilaterale CH

Se non sarà possibile raggiungere un accordo tempestivo con l'UE in merito a una clausola di salvaguardia consensuale, l'articolo 121a Cost. verrà attuato tramite una clausola di salvaguardia unilaterale che dovrà soddisfare i requisiti della nuova disposizione costituzionale.

Lo scopo è regolare autonomamente anche l'immigrazione dai Paesi UE/AELS, introducendo una limitazione temporanea e mirata dei permessi di soggiorno rilasciati agli stranieri che esercitano un'attività lucrativa.

La clausola di salvaguardia unilaterale viene sancita nella legge federale sugli stranieri (LStr) tenendo conto ad esempio dei seguenti parametri:

- il Consiglio federale fissa in un'ordinanza il numero di immigrati dai Paesi UE/AELS a partire dal quale dovranno essere stabiliti tetti massimi e contingenti (livello limite);
- se nel corso di un determinato anno viene raggiunto il livello limite, l'anno civile successivo vengono temporaneamente introdotti tetti massimi e contingenti per gli stranieri di un Paese UE/AELS che esercitano un'attività lucrativa, limitando così, indirettamente, anche il ricongiungimento familiare;
- il Consiglio federale fissa in un'ordinanza i tetti massimi e i contingenti e indica i tipi di permesso e gli scopi di soggiorno a cui sono applicabili;
- per la definizione dei tetti massimi e del livello limite si tiene conto delle raccomandazioni della commissione sull'immigrazione;
- al fine di scongiurare elusioni, si potrebbero prevedere contingenti anche per i permessi di soggiorno di breve durata e i permessi per frontalieri (a partire da 4 mesi);
- il rispetto della preferenza agli Svizzeri e delle condizioni salariali e lavorative è verificato nell'ambito della definizione dei tetti massimi e dei contingenti (nessun esame del singolo caso).

È importante che a diversi tipi di permesso e scopi di soggiorno corrispondano tetti massimi e contingenti differenti.

Con l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) i tre requisiti di cui all'articolo 121a Cost. per il rilascio di un permesso agli stranieri che esercitano un'attività lucrativa (domanda di un datore di lavoro, capacità d'integrazione, mezzi di sussistenza sufficienti) sono adempiuti. Secondo le disposizioni dell'accordo, infatti, per ottenere un permesso di dimora per persone con un'attività lucrativa queste devono dimostrare l'esercizio dell'attività. Dalle esperienze fatte finora risulta che l'integrazione dei cittadini dei Paesi UE/AELS è generalmente buona. Per quanto riguarda i mezzi di sussistenza, le misure accompagnatorie alla libera circolazione delle persone garantiscono che non si scenderà ripetutamente e abusivamente al di sotto del salario usuale nella località e nel settore e che verranno fissati salari minimi obbligatori.